



Ai gentili Clienti

NOTA INFORMATIVA 60/2020

OGGETTO: D.P.C.M 24 OTTOBRE 2020 – nuovi provvedimenti restrittivi

Gentile Cliente,

Dopo una notte di riunioni tra il Governo e le Regioni arriva la definitiva stesura dell'ultimo DPCM, il ventiduesimo, che giunge pochi giorni dopo il DPCM del 18 ottobre scorso.

Le nuove misure avranno valenza **da domani, lunedì 26 ottobre, fino al 24 novembre** e mirano a contenere i numeri della pandemia che hanno ripreso a correre nelle ultime settimane. Nonostante le richieste delle Regioni, il Governo ha di fatto confermato tutte le norme contenute nella bozza uscita ieri, salvo alcune revisioni.

Al termine della conferenza stampa di presentazione dell'ultimo DPCM, il Presidente del Consiglio, ha annunciato:

*“ Mi rendo conto dei sacrifici che stiamo chiedendo ai ristoratori, come agli artisti, ma anche ai commercianti e agli artigiani. **Non mi piace fare promesse ma voglio prendere un impegno: sono già pronti gli indennizzi a beneficio di coloro che verranno penalizzati da queste norme. I ristori arriveranno direttamente sul conto corrente dei diretti interessati con bonifico dell’Agenzia delle Entrate nel mese di novembre**”.*

Vi terremo aggiornati e provvederemo ad assistere tempestivamente le categorie maggiormente penalizzate al fine di ottenere gli indennizzi promessi.

Nel frattempo vi presentiamo di seguito i nuovi provvedimenti.

Queste in breve tutti i provvedimenti del Dpcm 24 ottobre

- Obblighi dei dispositivi di sicurezza
- Chiusura alle 18 di tutto il comparto della ristorazione con possibilità di apertura la domenica, fermo restando l'asporto
- Chiusura per palestre e piscine
- Chiusi cinema, teatri e discoteche
- Raccomandazione riguardo al non spostarsi con mezzi pubblici e privati salvo che particolari esigenze;

- Chiuse sale bingo e gioco
- Chiusi i parchi divertimento
- Didattiche a distanza alle scuole superiori al 75%
- Vietate le feste
- Stop alle competizioni sportive non agonistiche
- Mascherine anche in casa tra non conviventi
- No a cortei, sì a manifestazioni statiche
- Stop a concorsi pubblici e privati
- Stop a sagre e fiere

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Resta l'**obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione** delle vie respiratorie (le mascherine), e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto (eccezion fatta per quelli isolati). Restano fuori dall'obbligo della mascherina solo:

- i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
- i bambini di età inferiore ai sei anni;
- i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina

Resta inoltre l'obbligo di mantenere una **distanza di sicurezza** interpersonale di **almeno un metro**.

RISTORANTI, PUB E BAR

In base al nuovo Dpcm le attività dei servizi di ristorazione - e quindi bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie - sono consentite dalle ore 5 del mattino sino alle ore 18 con consumo al tavolo. Previsto un massimo di quattro persone per tavolo, salvo siano tutti conviventi.

La norma stabilisce che il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone a tavolo, a meno che gli avventori siano tutti conviventi.

La norma prevede che sia consentita, senza limiti di orario, la ristorazione in alberghi e in altre strutture ricettive, limitatamente ai proprio clienti alloggiati.

La ristorazione con asporto è consentita fino alle 24, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

La ristorazione con consegna a domicilio è sempre consentita, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.

Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nel rispetto dei principi e delle linee guida contenute nei protocolli di sicurezza anti Covid e nelle linee guida regionali e nazionali.

Le attività andranno svolte comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 al DPCM;

ATTIVITA' COMMERCIALI APERTE AL PUBBLICO E SERVIZI ALLA PERSONA

Le attività commerciali al dettaglio continueranno a svolgersi regolarmente a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 al DPCM e si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11 sempre al detto decreto;

Le attività inerenti ai servizi alla persona sono ancora consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori

Il dpcm rende obbligatorio esporre nei locali pubblici e aperti al pubblico, un cartello che riporti il numero massimo delle persone ammesse contemporaneamente.

Lo svolgimento continuerà in ogni caso sempre in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 citato.

ATTIVITA' PROFESSIONALI

Per le attività professionali si raccomanda che:

- 1) siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- 2) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

- 3) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
- 4) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

SPORT E ATTIVITA' RICREATIVE

Il nuovo decreto approvato il 24 ottobre prevede la sospensione delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere¹ e centri termali. Fanno eccezione i presidi sanitari obbligatori o che effettuino prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza.

L'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite rispettando il distanziamento sociale e senza assembramenti.

In base alle nuove regole sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra. Consentiti gli eventi e le competizioni sportive, nei settori professionistici e dilettantistici, riconosciuti a livello nazionale o regionale dal Coni, dal Comitato paralimpico e dalle Federazioni sportive nazionali. Sono sospesi anche gli allenamenti individuali negli sport di contatto.

Il decreto prevede che lo svolgimento di sport di contatto (tipo calcetto) sia consentito solo per sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale. Sospese anche l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto. Sono sospese anche tutte gare e competizioni connesse agli sport di contatto, anche se di carattere ludico-amatoriale.

CINEMA E TEATRI

Il nuovo decreto prevede lo stop agli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, da concerto o cinematografiche. Anche in spazi all'aperto.

MUSEI

¹ La definizione di "centro benessere" utilizzata nel decreto corrisponde ad uno specifico codice Ateco (96.04.10) gestione di bagni turchi, saune e bagni di vapore, solarium, centri per snellimento e dimagrimento, centri per massaggi, centri per cure antifumo eccetera), diverso dai codici relativi a Servizi di salone di barbiere e parrucchiere (96.02.101), Servizi di istituti di bellezza (96.02.02), Servizi di manicure e pedicure (96.02.03), attività di tatuaggio e piercing (96.09.02);

Il decreto prevede che siano consentite visite al museo o in luoghi di cultura, tenendo conto di caratteristiche dei locali e del flusso dei turisti. Devono essere garantiti ingressi contingentati, distanziamento e non devono essere consentiti assembramenti.

CONVEGNI

Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali. Fanno eccezione solo quelle che si svolgono con modalità a distanza.

CERIMONIE

Le cerimonie pubbliche devono svolgersi nel rispetto di protocolli e linee guida vigenti, a patto che siano state prese misure per limitare la presenza del pubblico.

RIUNIONI

Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono a distanza, a meno che sussistano motivate ragioni.

Il dpcm raccomanda "fortemente" di svolgere a distanza anche le riunioni private.

DIDATTICA

La didattica a distanza alle superiori potrà arrivare, secondo quanto prevede il nuovo Dpcm in vigore da domani, anche al 100%. Ieri i governatori avevano chiesto esplicitamente al governo di prevedere la facoltà di portare totalmente le lezioni a distanza. Ora la palla passa in mano alle autonomie scolastiche, saranno i presidi a decidere la quota di Dad: da questa cifra vanno salvaguardati gli alunni con disabilità e i Bes, ovvero i bisogni educativi speciali.

RACCOMANDAZIONI

La versione definitiva del Dpcm "raccomanda fortemente" di "non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità, per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi". Rispetto all'ultima bozza, tuttavia, salta la specifica secondo cui era raccomandato di non spostarsi "dal Comune di residenza, domicilio o abitazione". Il punto, nel corso delle riunioni di ieri, era stato tra i più discussi anche perché nel governo circolava l'ipotesi del divieto di spostamenti tra le Regioni. Divieto che, nel testo firmato da Conte, non viene introdotto.

Le disposizioni del presente decreto si applicano, come anticipato in premessa, dalla data del 26 ottobre 2020, e sostituiscono quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 24 novembre 2020.

Al fine di una corretta applicazione delle norme, riteniamo utile allegare alla presente gli estratti dell'allegato 9, 10, 11 e 19 al DPCM in esame.

Restiamo a disposizione per ogni necessario approfondimento.

Cordiali saluti

A cura di Marco Tomassetti per T. & P. Consulting S.r.l.

NOTA BENE - La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica. Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite quindi con l'intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. La T&P Consulting srl, lo Studio Tomassetti & Partners nonché i relativi titolari e partners, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Tomassetti & Partners Consulting Srl e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi. Lo Studio, pur garantendo la massima cura e attenzione nella selezione e stesura dei contenuti della presente circolare, non risponde dei danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute, ovvero causati da involontari refusi, ritardi o errori di stampa.